

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2270-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1978 (Stampato n. 1095)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

--

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 giugno 1978*

TESTO
DEL SENATO

—

TITOLO I

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

Art. 1.

(Anno finanziario)

La gestione finanziaria dello Stato si
svolge in base al bilancio annuale di pre-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

ART. 1.

(Anno finanziario).

Identico.

NOTA: Testo approvato dalla V Commissione (Bilancio e programmazione, Partecipazioni statali) il 25 luglio 1978.

I relatori La Loggia e Carandini sono stati autorizzati a riferire oralmente dall'Assemblea nella seduta del 26 luglio 1978.

visione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2.

(Bilancio annuale di previsione)

Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 4, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui ai numeri 2 e 3.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle Aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.

Identico.

L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978.

ART. 2.

(Bilancio annuale di previsione).

Identico.

Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Il bilancio annuale di previsione forma oggetto di un unico disegno di legge.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

Art. 3.

(Elaborazione delle ipotesi di previsioni di competenza e di cassa)

Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro elabora per categorie e sezioni le ipotesi di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione vigente, indicando separatamente le leggi che non quantificano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali previsioni al Ministero del bilancio.

Art. 4.

(Bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di tre anni.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica con la partecipazione delle Regioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta modificato dall'articolo

ART. 3.

(Elaborazione delle ipotesi di previsioni di competenza e di cassa).

Entro il 10 luglio il Ministro del tesoro elabora per categorie e sezioni le ipotesi di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione vigente, indicando separatamente le leggi che non quantificano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali previsioni al Ministero del bilancio.

Nello stesso termine di cui al comma precedente i Ministeri interessati presentano le relazioni programmatiche di settore, previste da specifiche leggi, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, elaborate, con criteri omogenei, dal medesimo indicati.

ART. 4.

(Bilancio pluriennale).

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle Regioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta mo-

35 della presente legge, con riferimento al quadro economico pluriennale — approvato dal CIPE — definito per obiettivi e comprendente i programmi settoriali e generali, nonché i flussi in entrata e in uscita del settore pubblico allargato.

Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno dei tre anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per progetti e programmi.

Il bilancio pluriennale espone separatamente da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali e dall'altra l'andamento delle entrate e delle spese coerenti con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici indicati ed illustrati nella Relazione previsionale e programmatica di cui al secondo comma dell'articolo 16.

Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno dei tre anni considerati.

Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno dei tre anni considerati.

Le disponibilità calcolate in base ai commi precedenti costituiscono sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste nel triennio.

Il miglioramento della previsione riferita ai primi due titoli delle entrate, effettuata in base alla legislazione vigente, costituisce sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese correnti previste nel triennio.

dificato dall'articolo 35 della presente legge.

Identico.

Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale, previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali, espone separatamente, da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente e dall'altra le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati.

Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati.

Il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spesa a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale. Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigen-

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 5.

(Universalità, integrità ed unità del bilancio)

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le leggi speciali stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari.

È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinato.

Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Art. 6.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

Le entrate dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano tributarie, extratributarie, o che provengano dal-

te, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente.

Identico.

ART. 5.

(Universalità, integrità ed unità del bilancio).

Identico.

Identico.

Identico.

Le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura.

Identico.

Identico.

ART. 6.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

Identico.

l'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

categorie, secondo la natura dei capitoli;

rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti. La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

rubriche, secondo l'organo che amministra le spese od ai cui servizi si riferiscono i relativi oneri;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono annualmente indicate:

a) le « categorie » in cui viene ripartita la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le « sezioni » in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Questa ripartizione è realizzata nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro provvede alla riclassificazione dei dati del bilancio in modo da consentirne una lettura distinta per capitoli, per leggi e per programmi.

La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica. Salvo i casi previsti dalla legge è vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi di approvazione del bilancio di previsione.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (« risparmio pubblico »);

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (« indebitamento o accreditamento netto »);

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (« saldo netto da finanziare o da impiegare »);

4) del risultato differenziale tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

ART. 7.

(Rilevazioni della distribuzione regionale della spesa).

La codificazione meccanografica della spesa secondo l'analisi economica e funzionale deve consentire la rilevazione della distribuzione per regione di tutta la spesa della parte corrente, della parte in conto capitale e di quella riguardante il rimborso di prestiti.

ART. 8.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella

Soppresso.

ART. 7.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).

Identico.

parte corrente, un « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

ART. 9.

(Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un « Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ».

A richiesta delle Amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo — per le finalità per le quali furono autorizzate — le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di

ART. 8.

(Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale).

Identico.

Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle Amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite

competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.

ART. 10.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un « Fondo di riserva per le spese impreviste », per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 8 (punto 2) ed al successivo articolo 13 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio ha luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguarda sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma precedente, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

ART. 11.

(Fondi speciali).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge

dal predetto fondo — per le finalità per le quali furono autorizzate — le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.

ART. 9.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un « Fondo di riserva per le spese impreviste », per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2) ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 10.

(Fondi speciali).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge

finanziaria, destinati a far fronte alle spese derivanti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati al momento della presentazione del bilancio al Parlamento.

Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano.

I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.

In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti siano entrati in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi.

Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro.

ART. 12.

(Legge finanziaria).

Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle azien-

finanziaria di cui al successivo articolo 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

Identico.

Identico.

ART. 11.

(Legge finanziaria).

Identico.

de autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di « legge finanziaria » con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 4.

ART. 13.

(Assegnazioni di bilancio).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonché per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 9.

La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.

Identico.

ART. 12.

(Assegnazioni di bilancio).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10,

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.

ART. 14.

(Garanzie statali).

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

ART. 15.

(Spese finanziarie con ricorso al mercato).

Tutte le autorizzazioni di spesa devono essere iscritte nel bilancio di previsione.

Per le autorizzazioni di spesa per le quali, in base alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente

paragrafo II e 12, paragrafo II, del Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 13.

(Garanzie statali).

Identico.

ART. 14.

(Spese finanziate con ricorso al mercato).

Tutte le autorizzazioni di spesa devono essere iscritte nel bilancio di previsione, ivi comprese quelle per le quali la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge prevede la copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento.

Soppresso.

legge, è prevista la copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro sono istituiti appositi fondi nei quali sono iscritte rispettivamente:

1) le entrate che globalmente si prevede di accertare e di riscuotere per la contrazione di mutui autorizzati da specifiche norme di legge;

2) le spese correlative globalmente individuate in termini sia di competenza che di cassa.

Dette spese trovano analitico dettaglio in apposito elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Con decreti del ministro del tesoro, le somme iscritte nel fondo di cui al n. 2) del precedente comma sono portate in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti od iscritte in nuovi capitoli, solo dopo l'avvenuta riscossione del relativo mutuo.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario le dotazioni dei fondi di cui al primo comma si intendono automaticamente ridotte al livello dei mutui effettivamente contratti.

ART. 16.

(Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica).

Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:

1) il bilancio di previsione pluriennale;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazio-

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 15.

(Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica).

Identico:

1) *identico;*

2) *identico.*

La Relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico gene-

ne economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La Relazione previsionale e programmatica rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra quadro economico generale, entità e ripartizione delle risorse, obiettivi programmatici e di politica economica e impegni finanziari previsti nei bilanci annuali e pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi, elaborate con criteri omogenei in un unico documento, saranno presentate dai ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma precedente.

Analoghe relazioni saranno altresì presentate per le leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate; della natura dei finanziamenti (mezzi di bilancio o ricorso al mercato finanziario); delle somme autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.

ART. 17.

(Esercizio provvisorio).

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e

rale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

Identico.

Identico.

Identico.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.

ART. 16.

(Esercizio provvisorio).

Identico.

per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

ART. 18.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre.

Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 6, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedi-

ART. 17.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

Identico.

Identico.

Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.

Identico.

menti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

ART. 19.

(Leggi di spesa).

Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione sia la spesa complessiva, rinviando alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 12 l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente.

L'amministrazione può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o pluriennale devono indicare i relativi mezzi di copertura, nel quadro del bilancio pluriennale presentato al Parlamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.

ART. 18.

(Leggi di spesa).

Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione sia la spesa complessiva, rinviando alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 11 l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 20.

(Annessi).

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

TITOLO II

SPESE DELLO STATO

ART. 21.

(Impegni).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del ministro del tesoro può anche essere

ART. 19.

(Annessi).

Identico.

TITOLO II

SPESE DELLO STATO

ART. 20.

(Impegni).

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

Le spese in annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 34 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

TITOLO III

DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

ART. 22.

(Risultanze della gestione).

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di luglio, il rendi-

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

TITOLO III

DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

ART. 21.

(Risultanze della gestione).

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il ren-

conto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 23.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio a valore.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

conto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 22.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

Identico.

Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

Il ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

ART. 24.

(Parifica del rendiconto).

Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del Direttore della competente Ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria Amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 30 giugno, il Ministro del tesoro, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

ART. 25.

(Presentazione del rendiconto).

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per la successiva presentazione al Parlamento.

ART. 23.

(Parificazione del rendiconto).

Identico.

Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro del tesoro, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

ART. 24.

(Presentazione del rendiconto).

Identico.

TITOLO IV

CONTI DELLA FINANZA PUBBLICA

ART. 26.

(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).

Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, è fatto obbligo entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti, le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

TITOLO IV

CONTI DELLA FINANZA PUBBLICA

ART. 25.

(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).

Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle Aziende autonome dello Stato, agli Enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

Identico.

Identico.

Identico.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per il triennio successivo, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

ART. 27.

(Coordinamento dei conti pubblici).

Al fine del coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione interregionale di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-Regioni di cui all'articolo 34 della predetta legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma, i conti degli altri enti pubblici.

ART. 28.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato).

Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Identico.

Identico.

ART. 26.

(Coordinamento dei conti pubblici).

Identico.

ART. 27.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato).

Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

ART. 29.

(Consolidamento dei conti pubblici).

È attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 31.

L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.

ART. 30.

(Adempimenti dei tesorerieri).

Agli adempimenti di cui all'articolo 31 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorerieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tal fine i tesorerieri medesimi faranno pervenire entro i termini di cui al suddetto articolo 31, alle tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle Regioni.

Nei confronti dei tesorerieri inadempienti su denuncia del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

ART. 31.

(Conti di cassa).

Entro il 20 febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisog-

ART. 28.

(Consolidamento dei conti pubblici).

È attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30.

Identico.

ART. 29.

(Adempimenti dei tesorerieri).

Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorerieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tal fine i tesorerieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Identico.

Identico.

ART. 30.

(Conti di cassa).

Entro il 20 febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisog-

gno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale di tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.

Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, identificato a norma del precedente articolo 26, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma precedente ed i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e della espansione del credito totale interno.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i 30 giorni precedenti le date indicate nel comma secondo del presente articolo, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva Regione, e gli altri enti di cui all'articolo 26 al Ministero del tesoro.

In detti prospetti dovranno, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Le Regioni comunicheranno al Ministro del tesoro entro 10 giorni dalle scadenze di cui al precedente quarto comma i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, unitamente agli analoghi dati relativi all'Amministrazione regionale.

gno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.

Identico.

Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui al precedente articolo 25 e dalle Regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma precedente ed i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e della espansione del credito totale interno.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i 30 giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo del presente articolo, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva Regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

Identico.

Identico.

Nella relazione da presentare, a norma del precedente secondo comma, entro il 31 agosto, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento in base alla classificazione economica e funzionale.

A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto comma debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

I comuni e le province trasmettono le informazioni di cui al precedente comma alle Regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle Amministrazioni regionali.

Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato potrà essere effettuato agli enti di cui all'articolo 26 della presente legge se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

TITOLO V

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

ART. 32.

(Giacenze di tesoreria delle Regioni).

Le Regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 gennaio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal

Identico.

A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto comma, con esclusione dell'ENEL e delle Aziende di servizi, debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

Identico.

Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato potrà essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

TITOLO V

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

ART. 31.

(Giacenze di tesoreria delle Regioni).

Identico.

bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il tesoro.

Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla Giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla Regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente Tesoreria regionale.

Le Regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso la Tesoreria regionale.

ART. 33.

(Giacenze di tesoreria degli enti pubblici).

Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629.

Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.

Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di credito superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del Tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le aziende di credito.

Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 26 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.

In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente articolo 31, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la Tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

ART. 32.

(Giacenze di tesoreria degli enti pubblici).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.

In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente articolo 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la Tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34.

(Abrogazione e modifica di norme).

Sono soppressi gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440.

È abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive Amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto ».

Il sesto comma dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, è sostituito dal seguente:

« I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali ».

È soppresso l'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo.

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

(Abrogazione e modifica di norme).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: « in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento », sono sostituite con le seguenti: « cui si riferiscono ».

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti degli enti di cui al precedente articolo 20.

Il Ministro del tesoro sottoporrà al Parlamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.

ART. 35.

(Partecipazione alle Regioni).

Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: « del progetto di bilancio di previsione dello Stato », sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato ».

Alla fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

« Il CIPE trasmette alle Regioni le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali.

Il CIPE, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, promuove l'attività necessaria per rendere effettivo il concorso delle Regioni alla definizione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le Regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici indicati dal bilancio pluriennale dello Stato.

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la

Identico.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti degli enti di cui al precedente articolo 19.

Identico.

ART. 34.

(Partecipazione delle Regioni).

Identico.

Alla fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

« Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle Regioni; su di essi la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto.

Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le Regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi

questione di merito per contrasto di interesse ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione ».

ART. 36.

(Quote annuali di spese pluriennali).

Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 19 della presente legge, cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario in cui entra in vigore la presente legge.

L'indicazione della quota destinata a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare, con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento motiva le ragioni delle scelte effettuate.

ART. 37.

(Disponibilità presso aziende di credito).

Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 32 e 33 possono mantenere disponibilità presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 31 marzo 1978.

programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici indicati dal bilancio pluriennale dello Stato.

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interesse ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione ».

ART. 35.

(Quote annuali di spese pluriennali).

Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979.

L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.

In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare, con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Identico.

ART. 36.

(Disponibilità presso aziende di credito).

Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilità presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.

ART. 38.

(Applicazione della presente legge).

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979.

ART. 37.

(Applicazione della presente legge).

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli.

La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo sarà presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978.

La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 sarà limitata, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico e funzionale. Conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformità di quanto disposto nei precedenti commi.

TABELLA A.

ENTI COMPRESI NEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).
 Enti portuali
 Azienda di Stato per i servizi telefonici.
 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
 Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL).
 Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
 Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS).
 Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
 Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.
 Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti.
 Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.
 Cassa mutua malattia Trento.
 Cassa mutua malattia Bolzano.
 Cassa marittima adriatica.
 Cassa marittima tirrena.
 Cassa marittima meridionale.

TABELLA A.

ENTI COMPRESI NEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
 Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL).
 Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
 Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS).
 Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
 Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.
 Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti.
 Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.
 Cassa mutua malattia Trento.
 Cassa mutua malattia Bolzano.
 Cassa marittima adriatica.
 Cassa marittima tirrena.
 Cassa marittima meridionale.